

Causa C-376/98

**Repubblica federale di Germania
contro
Parlamento europeo e
Consiglio dell'Unione europea
«Ritiro di documenti»**

Ordinanza della Corte 3 aprile 2000 I-2249

Massime dell'ordinanza

Procedura — Divulgazione ad opera delle parti delle loro proprie memorie — Ammissibilità — Limiti

I - 2247

Nell'ambito dei procedimenti innanzi ai giudici comunitari nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti di rendere note le proprie memorie a terzi. Salvo in casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie memorie senza violare il principio di riservatezza.

(v. punto 10)